



-----ALLEGATO V/ AL REPERTORIO NUMERO 13684/8473-----

-----STATUTO-----

Art. 1. Costituzione.

E' costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnico superiore per le Nuove Tecnologie della Vita, Alessandro Volta", con sede nella Provincia di Trieste.

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere di fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non persegue fini di lucro e non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento ad iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2. Finalità.

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica, di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato in relazione al settore di riferimento sopra indicato;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'art. 13, comma 2, della legge n. 40/2007, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;
- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori.

Art. 3. Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività:

- condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato;
- condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, ecc.;
- stipulare atti o contratti con soggetti pubblici o privati considerati utili o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;



- partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione;-----
- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo;---
- promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione;-----
- svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.-----

Art. 4. Patrimonio.-----

Il patrimonio della Fondazione è composto:-----

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti - in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo - di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati all'atto della costituzione ovvero successivamente dai Fondatori e dai Partecipanti;-----
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;-----
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;-----
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici.---

Art. 5. Fondo di gestione.-----

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito da:-----

- ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;-----
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;-----
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.-----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.-----

Art. 6. Esercizio finanziario.-----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.-----

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso.-----

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.-----

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contrat-



ti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Art. 7. Membri della Fondazione.

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

FONDATORI

Sono Fondatori i sotto elencati soggetti, pubblici e privati, che hanno promosso la Fondazione:

- ISTITUTO TECNICO STATALE "ALESSANDRO VOLTA", con sede in Trieste, Via Monte Grappa numero 1;
- "CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE", con sede in Trieste, Padriciano numero 99;
- "PROVINCIA DI TRIESTE", con sede in Trieste, Piazza Vittorio Veneto numero 4;
- "COMUNE DI TRIESTE", con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia numero 4;
- "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE", DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, con sede in Trieste, Piazzale Europa numero 1;
- "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE", con sede in Trieste, Piazza della Borsa numero 14;
- "CONSORZIO PER IL CENTRO DI BIOMEDICINA MOLECOLARE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", in forma abbreviata "CBM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Trieste, Basovizza, presso l'Area Science Park, Strada Statale 14, km. 163.5 senza numero civico;
- "ELETTRA - SINCROTRONE TRIESTE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", con sede in Trieste, Basovizza, presso l'Area Science Park, Strada Statale 14, km. 163.5 senza numero civico;
- "INTERNATIONAL CENTRE FOR GENETIC ENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY ICGEB", Organizzazione Internazionale, con sede in Trieste, Padriciano numero 99;
- "ITAL TBS TELEMATIC & BIOMEDICAL SERVICES S.p.A.", con sede in Trieste, Padriciano numero 99;
- "CONFINDUSTRIA TRIESTE", con sede in Trieste, Piazza A. e K. Casali numero 1;
- AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE", con sede in Trieste, Via Farneto numero 3;
- "SIMULWARE S.R.L.", con sede in Trieste, località Padricia-



no numero 99, presso l'Area Science Park, Palazzina E3;-----
- "POLO TECNOLOGICO DI PORDENONE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI", con sede in Pordenone, Via Roveredo numero 20/B;-----
- "REM DI S.R.L." con unico socio, con sede in Fisciano (Salerno), frazione Pizzolano, Via Mandrizzo senza numero civico;-----
- "SONOS EUROPE S.R.L.", con sede in Trieste, Via dell'Istria numero 139/1B;-----
- "DIVULGANDO S.R.L.", con sede in Trieste, Viale D'Annunzio numero 11;-----
- "ELETTRONICA BIO MEDICALE - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA", con sede in Foligno (Perugia), Via Francesco Bettini numero 13;-----
- "T. & B. E ASSOCIATI - S.R.L.", con sede in Trieste, località Padriciano numero 99, presso Area Science Park - Edificio H;-----
- AZIENDA OSPEDALIERA "SANTA MARIA DEGLI ANGELI" DI PORDENONE, con sede in Pordenone, Via Montereale numero 24;-----
- "INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.", con sede in Trieste, Via San Francesco numero 43.-----
Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.-----

PARTECIPANTI-----

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:-----

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;-----
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;-----
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.-----

Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.-----

Art. 8. Esclusione e recesso.-----

Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:-----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;-----



- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;-----
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.-----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:-----

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;-----
- apertura di procedure di liquidazione;-----
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.-----

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.---

Art. 9. Organi della Fondazione.-----

Gli organi della Fondazione sono:-----

- il Consiglio di indirizzo-----
- la Giunta esecutiva-----
- il Presidente-----
- il Comitato tecnico-scientifico-----
- l'Assemblea di partecipazione-----
- il Revisore dei conti.-----

Art. 10. Consiglio di indirizzo.-----

Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione ed al raggiungimento dei suoi scopi.-----

Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti fondatori ed altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di Partecipazione, fermo restando che il numero di questi ultimi non può superare un terzo dei soci fondatori.-----


La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.-----

Il Consiglio, in particolare:-----

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto;-----
- stabilisce i criteri ed i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante ai sensi dell'art. 7;-----
- nomina due componenti della Giunta esecutiva;-----
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;-----
- nomina il Revisore dei conti;-----
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;-----
- approva il regolamento della Fondazione, predisposto dalla Giunta esecutiva;-----
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;-----
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.-----

A maggioranza assoluta, delibera:-----

- la nomina del Presidente della Fondazione;-----
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore ai sensi del---



l'art. 7;-----
- eventuali modifiche del presente Statuto;-----
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.-----

Art. 11. Presidente.-----

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione.--
Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.-----
Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e
l'Assemblea dei Partecipanti.-----
Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti so-
ciali ed altri organismi per instaurare rapporti di collabo-
razione a sostegno delle attività della Fondazione.-----

Art. 12. Giunta esecutiva.-----

La Giunta esecutiva è composta da cinque membri di cui due
scelti dal Consiglio di indirizzo, e di cui uno è necessaria-
mente il Presidente, e uno scelto dall'Assemblea di parteci-
pazione. Il dirigente scolastico pro tempore dell'Istituto
tecnico o professionale che ha promosso la costituzione del-
l'Istituto tecnico superiore quale socio fondatore e un rap-
presentante dell'ente locale socio fondatore fanno parte di
diritto della Giunta esecutiva.-----

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto pre-
visto dal presente articolo, restano in carica per un trien-
nio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'Organo
che li ha nominati prima della scadenza del mandato.-----

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e
straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri
di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attua-
zione del piano triennale di attività deliberato dal Consi-
glio di indirizzo.-----

La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio pre-
ventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio di
indirizzo per l'approvazione.-----

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fonda-
zione da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approva-
zione.-----

Art. 13. Comitato tecnico-scientifico.-----

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fon-
dazione, che formula proposte e pareri al Consiglio di indi-
irizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione
e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle
attività.-----

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal
Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualifica-
te nel settore d'interesse della Fondazione, restano in cari-
ca per un triennio.-----

L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'at-
to della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o re-
voca.-----



Art. 14. Assemblea di partecipazione.-----

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.-----

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonché sui bilanci preventivo e consuntivo.-----

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.-----

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.-----

Art. 15. Revisore dei conti.-----

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo.-----

Resta in carica tre esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.-----

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.-----

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.-----

Art. 16. Controllo sull'amministrazione della Fondazione.-----


Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente con i poteri previsti dal capo II, titolo II, libro I del Codice Civile e, in particolare, dall'art. 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.-----

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro quindici giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.-----

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'art. 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da un terzo dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.-----

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'art. 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.-----

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'art. 25 del Codice Civile.-----



Art. 17. Scioglimento della Fondazione.-----

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.-----

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita.-----

La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.-----

Art. 18. Clausola arbitrale.-----

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, cn funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri.-----

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle due parti.-----

Art. 19. Norma transitoria (prima nomina organi collegiali).

La prima nomina degli organi statutari è effettuata in sede di atto costitutivo, in deroga alle presenti disposizioni statutarie.-----

Art. 20. Clausola di rinvio.-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo si applicano gli articoli 14 e ss. Codice Civile e le altre norme vigenti.-----

F.to CLEMENTINA FRESCURA-----

F.to ANTONIO PAOLETTI-----

F.to LORENZO POZZA-----

F.to ROBERTO della MARINA-----

F.to FRANCESCO COBELLO-----

F.to ALFONSO FRANCIOSI-----

F.to ALBERTO FONTANA-----

F.to STEFANO PUISSA-----

F.to ALESSIO MEREU-----

F.to ALBERTO GAGLIARDI-----

F.to SILVIO COSULICH-----

F.to MAURIZIO FERMEGLIA-----

F.to EDVINO JERIAN-----

F.to BUTINI ALESSANDRO-----

F.to GARDUMI ANDREA-----

F.to GIOVANNI FRANCESCO SCOLARI-----

F.to DIEGO BRAVAR-----

F.to MICHELA BORTOLOTTO - teste-----

F.to MARA HLAJ - teste-----

(LS) F.to dott. PIETRO RUAN - Notaio-----